


### Bollettino mensile Anno VII - n. 6/2012

Pubblicato il 31 luglio 2012



Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006

Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo -Servizio Rapporti Internazionali e Studi Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA Centralino 06/42133.1

Fax Sezione Studi 06/42133.735 e-mail: Sezione.Studi@isvap.it

Direttore Responsabile Dr. Fausto PARENTE

### Indice

1.	AHH	VITA' REGOLAMENTARE ISVAP	1
	1.1	Regolamento n. 42 del 18 giugno 2012 Regolamento di attuazione dell'articolo 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari, concernente la disciplina del procedimento per la dichiarazione da parte dell'Isvap della decadenza nei confronti dei titolari di cariche incompatibili.	
2.	ATTI	VITA` PROVVEDIMENTALE ISVAP	9
	2.1	PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE  Provvedimento n. 2984 dell'8 giugno 2012  Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni 1. Infortuni e 2. Malattia di Sara Vita S.p.A., con sede in Roma	
		Provvedimento n. 2986 del 20 giugno 2012  Autorizzazione ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 a Finsoe S.p.A., con sede in Bologna, all'assunzione della partecipazione di controllo, per il tramite di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., con sede in Bologna, nel capitale sociale di Premafin Finanziaria S.p.A. e delle società assicurative da essa direttamente o indirettamente controllate	. 12
		Provvedimento n. 2987 del 27 giugno 2012  Autorizzazione a Poste Vita S.p.A., con sede in Roma, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo IV di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.	. 15
3.	PRO	VVEDIMENTI SANZIONATORI	. 17
	3.1 3.2	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE	

#### **OMISSIS**

4.	ATTI	COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	121
	4.1	SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	123
5.	ALTF	RE NOTIZIE	129
	5.1	MODIFICHE STATUTARIE	
	5.2	TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA	132
		Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse	

## 1. ATTIVITA` REGOLAMENTARE ISVAP

#### 1.1 REGOLAMENTI

#### Regolamento n. 42 del 18 giugno 2012

Regolamento di attuazione dell'articolo 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari, concernente la disciplina del procedimento per la dichiarazione da parte dell'Isvap della decadenza nei confronti dei titolari di cariche incompatibili.

#### L'ISVAP

**VISTA** la legge 12 agosto 1982 n. 576 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private ed in particolare l'articolo 9, comma 3, secondo cui l'ISVAP stabilisce con regolamento i termini e le procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza;

**VISTA** la legge 28 dicembre 2005 n. 262, recante Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 2, comma 5, ai sensi del quale le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza;

**VISTO** il proprio "Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti dell'ISVAP";

**VISTO** l'articolo 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 ("d.l. Salva Italia"), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e le Linee guida del 20 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, elaborate congiuntamente dalla Banca d'Italia, CONSOB e ISVAP in tema di criteri per l'applicazione della menzionata disposizione;

**VISTO** il Protocollo d'intesa del 14 giugno 2012 per il coordinamento tra Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP e AGCM ai fini dell'applicazione dell'articolo 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;

**RITENUTA** la necessità di disciplinare il procedimento per la dichiarazione da parte dell'ISVAP della decadenza nei confronti dei titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e dei funzionari di vertice di imprese di assicurazione e riassicurazione, qualora incompatibili ai sensi dell'articolo 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, determinando altresì i termini di conclusione e le unità organizzative responsabili del procedimento;

#### adotta il seguente:

#### **REGOLAMENTO**

#### INDICE

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Ambito di applicazione)
- Art. 3 (Individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento e responsabile del procedimento)
- Art. 4 (Attività pre-procedimentale)
- Art. 5 (Avvio del procedimento)
- Art. 6 (Comunicazione dell'avvio del procedimento)
- Art. 7 (Il procedimento amministrativo)
- Art. 8 (Collaborazione con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)
- Art. 9 (Sospensione e interruzione dei termini)
- Art. 10 (Regime transitorio)
- Art. 11 (Pubblicazione)
- Art. 12 (Entrata in vigore)

#### Art. 1

#### (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell'articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

#### Art. 2

#### (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la dichiarazione da parte dell'ISVAP della decadenza nei confronti dei titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e dei funzionari di vertice di imprese di assicurazione e riassicurazione i quali, nonostante l'esistenza di una situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, non abbiano rimosso tale incompatibilità attraverso l'opzione di cui al comma 2 bis della medesima disposizione e in relazione ai quali la decadenza non sia stata dichiarata, nei termini di legge, dagli organi competenti delle

- imprese di assicurazione e riassicurazione interessate.
- 2. Ove non diversamente disposto nel presente Regolamento, al procedimento in questione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 3

## (Individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento e responsabile del procedimento)

- 1. L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è individuata nei Servizi di Vigilanza I o II.
- 2. Il responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'unità organizzativa di cui al comma 1. Il responsabile del procedimento può designare altro dipendente assegnato all'unità. In caso di assenza o di temporaneo impedimento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento riassume la responsabilità del procedimento, salva ulteriore assegnazione ad altro dipendente.
- 3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 4

#### (Attività pre-procedimentale)

- L'ISVAP intraprende l'attività di verifica preliminare, tendente ad accertare la possibile esistenza di una situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, una volta ricevuta documentazione ovvero acquisite, in qualunque modo, informazioni circostanziate al riguardo.
- 2. Nei casi in cui la possibile esistenza di una situazione di incompatibilità deve essere valutata anche dalla Banca d'Italia e/o dalla CONSOB, l'ISVAP informa tempestivamente, anche per le vie brevi, l'altra o le altre menzionate Autorità del ricevimento della documentazione ovvero dell'acquisizione delle informazioni circostanziate sulla possibile esistenza della situazione di incompatibilità. L'ISVAP scambia con la Banca d'Italia e/o la CONSOB la documentazione e le informazioni rilevanti per le rispettive attività di verifica e approfondimento preliminare.
- 3. Nei casi previsti dal comma 2, l'ISVAP collabora con la Banca d'Italia e/o la CONSOB, confrontandosi, in tempo utile, prima della scadenza del termine indicato nell'articolo 5, sull'esito delle attività di verifica e approfondimento preliminare rispettivamente poste in essere e coordinandosi ai fini dell'eventuale avvio del procedimento.
- 4. Ai fini dell'attività di verifica preliminare di cui ai commi 1 e 2, le imprese di assicurazione e riassicurazione comunicano all'ISVAP, entro il termine di 30 giorni dallo loro adozione, le delibere con cui, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 bis, del decreto legge 6 dicembre

2011, n. 201, è stata dichiarata la decadenza dei titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e dei funzionari di vertice, nonché quelle con cui si è motivatamente ritenuto di non procedere a tale dichiarazione.

#### Art. 5

#### (Avvio del procedimento)

- 1. L'ISVAP avvia il procedimento entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della documentazione ovvero dall'acquisizione delle informazioni circostanziate di cui all'articolo 4. comma 1.
- 2. Nei casi in cui la possibile esistenza di una situazione di incompatibilità sia valutata anche dalla Banca d'Italia e/o dalla CONSOB, il termine di cui al comma 1 decorre per l'ISVAP dal ricevimento della documentazione ovvero dall'acquisizione delle informazioni circostanziate inviate dalla o dalle menzionate Autorità.

#### Art. 6

#### (Comunicazione dell'avvio del procedimento)

- 1. Il responsabile del procedimento, salvo che sussistano particolari esigenze di celerità del procedimento, dà comunicazione, con tempestività e comunque non oltre 20 giorni dalla data di cui all'articolo 5, comma 1, dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi, nonché ai soggetti individuati o agevolmente individuabili, ai quali il provvedimento possa arrecare pregiudizio.
- 2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 7

#### (Il procedimento amministrativo)

- 1. Il procedimento amministrativo di decadenza disciplinato dal presente Regolamento si conclude entro il termine di 60 giorni dalla data indicata nella comunicazione di avvio del procedimento.
- 2. I destinatari della comunicazione di avvio del procedimento hanno facoltà di presentare memorie scritte e documenti entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

- 3. L'ISVAP può formulare richieste al fine di acquisire la documentazione e le informazioni necessarie per l'istruzione del procedimento.
- 4. Nei casi in cui l'esistenza della situazione di incompatibilità deve essere valutata anche dalla Banca d'Italia e/o dalla CONSOB, l'ISVAP trasmette all'altra o alle altre menzionate Autorità le richieste istruttorie formulate, nonché le memorie, le informazioni e i documenti ricevuti in relazione ai commi 2 e 3. In tali casi, inoltre, l'ISVAP si confronta, in tempo utile, prima della scadenza del termine di cui al comma 1, con la Banca d'Italia e/o con la CONSOB sugli esiti dell'attività istruttoria svolta.

#### Art. 8

#### (Collaborazione con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)

- L'ISVAP può consultare l'AGCM qualora nel corso dell'attività di cui all'articolo 4 si renda necessario effettuare una valutazione in merito ai mercati del prodotto o geografici ovvero alla sussistenza di situazioni di controllo secondo la disciplina di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
- 2. Nel caso in cui la necessità di tale valutazione emerga successivamente all'avvio del procedimento di decadenza, l'ISVAP può chiedere all'AGCM di formulare, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta, un proprio parere in argomento. Il termine è sospeso laddove l'AGCM rappresenti ulteriori esigenze istruttorie ovvero richieda all'ISVAP ulteriore documentazione. Il termine riprende a decorrere dalla data di acquisizione da parte dell'AGCM delle integrazioni istruttorie o della documentazione richiesta.
- 3. Nel caso in cui la fattispecie oggetto del parere configuri un'operazione di concentrazione ai sensi dell'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il parere è reso unitamente al provvedimento di non avvio dell'istruttoria o di conclusione dell'istruttoria adottato dall'AGCM ai sensi della medesima legge.
- 4. Nel caso in cui l'ISVAP, nello svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento, acquisisca documentazione relativa a fattispecie da cui emerga la possibile sussistenza di situazioni di controllo di fatto secondo la disciplina di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, ne informa tempestivamente l'AGCM, trasmettendo la relativa documentazione.

#### Art. 9

#### (Sospensione e interruzione dei termini)

Il termine di cui all'articolo 7, comma 1, è sospeso nei seguenti casi:

 a)l'ISVAP ha richiesto la documentazione e le informazioni necessarie per l'istruzione del procedimento ai sensi dell'articolo 7, comma 3. Il termine è sospeso dalla data della richiesta e fino alla data di ricevimento degli elementi oggetto della richiesta;

- b)l'ISVAP ha richiesto parere all'AGCM ai sensi dell'articolo 8, comma 2. Il termine è sospeso dalla data della richiesta e fino alla ricezione del parere e comunque per un tempo massimo di 180 giorni;
- c)la Banca d'Italia e/o la CONSOB abbiano sospeso il procedimento di propria competenza per cause previste dalla rispettiva disciplina, nei casi in cui l'esistenza della situazione di incompatibilità deve essere valutata anche dalla o dalle menzionate Autorità.
- 2. L'ISVAP comunica agli interessati la data di inizio e termine della sospensione.
- 3. Restano fermi i casi di sospensione e di interruzione dei termini del procedimento previsti in via generale, ed in quanto compatibili, dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 10

#### (Regime transitorio)

1. In sede di prima applicazione, i termini di cui agli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, sono fissati, con riferimento alle situazioni di incompatibilità ai sensi dell'articolo 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, risultanti alla data del 27 aprile 2012, rispettivamente, in 150 e 90 giorni.

#### Art. 11

#### (Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino dell'ISVAP. E' inoltre disponibile sul sito Internet dell'Autorità.

#### Art. 12

#### (Entrata in vigore)

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- 2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai procedimenti amministrativi già pendenti alla data di entrata in vigore.

Il Presidente (Giancarlo Giannini)

# 2. ATTIVITA` PROVVEDIMENTALE ISVAP

#### 2.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 2984 dell'8 giugno 2012

Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni 1. Infortuni e 2. Malattia di Sara Vita S.p.A., con sede in Roma.

#### **L'ISVAP**

**VISTA** la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni private, ed in particolare l'art. 240 del medesimo decreto, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTO** il decreto ministeriale del 20 giugno 1986 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita ed il Provvedimento Isvap n. 594 del 18 giugno 1997 con il quale Sara Vita S.p.A., con sede in Roma, Via Po 20 è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni 1. Infortuni e 2. Malattia;

**VISTA** la lettera del 23 maggio 2012 con la quale Sara Vita S.p.A. ha espresso rinuncia all'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni 1. Infortuni e 2. Malattia:

**TENUTO** conto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 240, comma 1 lett. b) e comma 2 del decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209 per l'emanazione del provvedimento di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni 1. Infortuni e 2. Malattia;

#### **Dispone**

Ai sensi dell'art. 240, comma 1 lett. b) e comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Sara Vita S.p.A., con sede in Roma, Via Po 20, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni 1. Infortuni e 2. Malattia di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Presidente Giancarlo Giannini

#### Provvedimento n. 2986 del 20 giugno 2012

Autorizzazione ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 a Finsoe s.p.a., con sede in Bologna, all'assunzione della partecipazione di controllo, per il tramite di Unipol Gruppo Finanziario s.p.a., con sede in Bologna, nel capitale sociale di Premafin Finanziaria s.p.a. e delle società assicurative da essa direttamente o indirettamente controllate.

#### L'ISVAP

**VISTA** la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTA** la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTO** il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n. 186, concernente la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

**VISTO** il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011 n. 220, recante la determinazione dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali, nonché dei requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni, ai sensi degli articoli 76 e 77 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:

**VISTO** il provvedimento dell'ISVAP del 21 luglio 2000, n. 1617, concernente le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTA** la comunicazione dell'ISVAP del 2 luglio 2009, n. 3, concernente le disposizioni della direttiva 2007/44/CE, relativa a regole procedurali e criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, di diretta applicazione alle imprese di assicurazione, alle imprese di riassicurazione, alle capogruppo di gruppi assicurativi

nonché, nel caso di controllo, alle società che detengono partecipazioni rilevanti nelle suddette imprese;

**VISTA** l'istanza pervenuta il 24 febbraio 2012, da ultimo integrata in data 4 giugno 2012, con la quale Finsoe s.p.a., per il tramite di Unipol Gruppo Finanziario s.p.a., ha richiesto l'autorizzazione all'assunzione della partecipazione di controllo nel capitale sociale di Premafin Finanziaria s.p.a. e delle società assicurative da essa direttamente o indirettamente controllate;

**CONSIDERATO** che, a seguito dell'istruttoria espletata sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011 n. 220, al decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n.186 e degli articoli 15 ter delle direttive 92/49/CEE e 2002/83/CEE e dell'esame di tutta la documentazione all'uopo presentata, non sono emersi elementi ostativi:

**VISTA** la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 20 giugno 2012, sulla base delle motivazioni contenute nella Relazione allo stesso presentata, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza ed alla previsione di porre in capo a Finsoe s.p.a. e Unipol Gruppo Finanziario s.p.a. alcune prescrizioni di natura gestionale in materia di governance e di solvibilità;

#### **Dispone**

Finsoe s.p.a, con sede in Bologna, è autorizzata all'assunzione della partecipazione di controllo, per il tramite di Unipol Gruppo Finanziario s.p.a., con sede in Bologna, nel capitale sociale di Premafin Finanziaria s.p.a. e delle società assicurative da essa direttamente o indirettamente controllate, fermo restando che l'esecuzione dell'operazione è subordinata al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri di competenza delle altre Autorità coinvolte;

#### **Prescrive**

Finsoe s.p.a. e Unipol Gruppo Finanziario s.p.a., rispettivamente nella qualità di società posta al vertice del conglomerato Unipol e di capogruppo assicurativa del gruppo assicurativo post-acquisizione, sono tenute a:

- considerata la situazione di solvibilità del gruppo Fondiaria-Sai, al fine di assicurare una discontinuità rispetto alla precedente struttura che ha gestito le società del medesimo gruppo, non proporre e/o non votare nelle società che verranno acquisite la nomina di amministratori riconducibili all'attuale azionista di riferimento in ragione di rapporti familiari, di rapporti di lavoro autonomo e subordinato o di altri rapporti di natura patrimoniale e professionale;
- riguardo al duplice incarico previsto in capo all'amministratore delegato di Unipol Gruppo

Finanziario s.p.a. e della nuova entità post-fusione, pur considerati i presidi prospettati dalle società tesi ad evitare una eccessiva concentrazione di poteri, nell'ottica di garantire una governance funzionale alla complessità e all'articolazione della nuova entità post-fusione, assicurare che, nel termine massimo di 18 mesi dalla data di efficacia della fusione, siano nominati due amministratori delegati distinti in Unipol Gruppo Finanziario s.p.a. e nella nuova entità post-fusione;

 tenuto conto della rilevante fluttuazione dei mercati finanziari e dell'eventuale andamento sfavorevole della gestione tecnica, in ottica prudenziale, farsi carico di individuare e mantenere in vigenza del regime Solvency II un requisito di solvibilità dell'entità postfusione superiore al Solvency Capital Requirement ed almeno pari al 120% dello stesso, per gli anni di applicazione di Solvency II che ricadono nel Piano Industriale 2012-2015.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente (Giancarlo Giannini)

#### Provvedimento n. 2987 del 27 giugno 2012

Autorizzazione a Poste Vita S.p.A., con sede in Roma, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo IV di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

#### L'ISVAP

**VISTA** la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative e integrative;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, recante le procedure di accesso all'attività assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione;

*VISTI* i Provvedimenti ISVAP n. 1144 del 12 marzo 1999, n. 1735 del 20 novembre 2000 e n. 2462 del 14 settembre 2006 con i quali Poste Vita S.p.A., con sede in Roma, Piazzale Konrad Adenauer 3, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo I, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami III, V e VI e all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 1. Infortuni e 2. Malattia, di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTA** l'istanza ricevuta in data 3 aprile 2012 con la quale Poste Vita S.p.A. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo IV di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTA** la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 21 maggio 2012;

**CONSIDERATO** che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da Poste Vita S.p.A. soddisfano le condizioni di accesso indicate nell'articolo 15 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTA** la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 20 giugno 2012 ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

#### **Dispone**

Poste Vita S.p.A, con sede in Roma, Piazzale Konrad Adenauer 3, è autorizzata ad

estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo IV di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Presidente (Giancarlo Giannini)

## 3. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omessi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

## **OMISSIS**

## 4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

#### 4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 155 del 1° giugno 2012.	Decisione che approva il trasferimento del portafoglio assicurativo da Omniasig Vienna Insurance Group SA, in qualità di cedente, a BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA, in qualità di cessionario, e la fusione mediante incorporazione conclusa tra BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA, in qualità di società incorporante, e Omniasig Vienna Insurance Group SA, in qualità di società oggetto dell'incorporazione.
L 146 del 6 giugno 2012.	Regolamento (UE) N. 475/2012 della Commissione del 5 giugno 2012 che modifica il regolamento CE n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale (IAS) 1 e il principio contabile internazionale (IAS)19.
C 163 del 9 giugno 2012.	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6585 – CNP Assurances/Swisslife France/JV).

C 161 del 7 giugno 2012.	Parere della Banca Centrale Europea del 22 marzo 2012 in merito: i) alla proposta di direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari che abroga la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ii) alla proposta di regolamento sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (EMIR) sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, iii) alla proposta di direttiva relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato e iv) alla proposta di regolamento relativo all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipo-
C 167 del 13 giugno 2012.	Parere della Banca Centrale Europea del 2 aprile 2012 in merito alla proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito e alla proposta di direttiva che modifica la direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito.
C 167 del 13 giugno 2012.	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso XCOMP/M.6595 – AXA/BNP Paribas/Immeuble Cergy-Pontoise). Caso ammissibile alla procedure semplificata.

C 169 E del 15 giugno 2012.	Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sulla regolamentazione della negoziazione di strumenti finanziari – "dark pool", ecc.
C 171 del 16 giugno 2012.	Documenti COM diversi dalla proposte legislative adottati dalla Commissione: Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) - COM(2012) 72.
C 171 del 16 giugno 2012.	Documenti COM diversi dalla proposte legislative adottati dalla Commissione: Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'applicazione del regolamento (CE) 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») – COM(2012) 100.
C 171 del 16 giugno 2012.	Documenti COM diversi dalla proposte legislative adottati dalla Commissione: Libro verde — Sistema bancario ombra (COM 2012) 102.
C 175 del 19 giugno 2012.	Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulle proposte della Commissione concernenti la direttiva sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli entri creditizi e delle imprese di investimento e il regolamento relativo ai requisiti prudenziali per gli entri creditizi e le imprese di investimento.

	1
C 177 del 20 giugno 2012	Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulle proposte della Commissione riguardanti il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.
C 181 del 21 giugno 2012.	Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito.
C 181 del 21 giugno 2012.	Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE.
C 181 del 21 giugno 2012.	Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) e in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente sanzioni penali per l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato.

L 161 del 21 giugno 2012.	Decisione del Comitato Misto SEE N. 19/2012 del 10 febbraio 2012 che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE—direttiva 2010/76/Ue sui requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza.
L 161 del 21 giugno 2012.	Decisione del Comitato Misto SEE N. 20/2012 del 10 febbraio 2012 che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE – Regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito.
C 185 del 23 giugno 2012.	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, concernente le autorità competenti e gli uffici unici di collegamento.
C 191 del 29 giugno 2012.	Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati e alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico.

## 5. ALTRE NOTIZIE

#### 5.1 MODIFICHE STATUTARIE

#### Aumento del capitale sociale di CF Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa dell'11 giugno 2012, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, le modifiche statutarie deliberate in data 27 aprile 2012 dall'assemblea straordinaria dei soci di CF Assicurazioni S.p.A., che hanno riguardato, tra l'altro, la riduzione del capitale sociale da € 9.200.000 a € 7.500.000. Inoltre, con provvedimento n. 2980 del 28 maggio 2012 l'Isvap ha autorizzato Tecnocasa Holding S.p.A. e Finanim S.A. a sottoscrivere il capitale sociale per € 2.500.000 deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci di CF Assicurazioni S.p.A in data 16 novembre 2011, aumentandolo fino a € 10.000.000.

#### 5.2 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.

(valori percentuali

Mese di rilevazione	Rendimento lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni	ТМО	60%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG)	75%TMO	(valori percentuali)  Tasso massimo garantibile (TMG)
	(1)	(2)		(3)		(4)
2009 mar.	4,458	4,458	2,675	2,50	3,344	3,25
apr.	4,356	4,356	2,614	2,50	3,267	3,25
mag.	4,415	4,415	2,649	2,50	3,311	3,25
giu.	4,606	4,606	2,764	2,50	3,455	3,25
lug.	4,373	4,373	2,624	2,50	3,280	3,25
ago.	4,116	4,116	2,470	2,50	3,087	3,25
set.	4,088	4,088	2,453	2,50	3,066	3,25
ott.	4,101	4,101	2,461	2,50	3,076	3,25
nov	4,057	4,057	2,434	2,50	3,043	3,25
dic.	4,007	4,007	2,404	2,50	3,005	3,25
2010 gen.	4,078	4,078	2,447	2,50	3,059	3,25
feb.	4,047	4,047	2,428	2,50	3,035	3,25
mar.	3,941	3,941	2,365	2,50	2,956	3,25
apr.	3,996	3,996	2,398	2,50	2,997	3,25
mag.	3,985	3,985	2,391	2,50	2,989	3,25
giu.	4,102	4,075	2,445	2,50	3,056	3,25
lug.	4,026	4,026	2,416	2,50	3,020	3,25
ago.	3,802	3,802	2,281	2,50	2,852	3,25
set.	3,862	3,862	2,317	2,50	2,897	3,25
ott.	3,800	3,800	2,280	2,50	2,850	3,25
nov.	4,184	3,986	2,392	2,50	2,990	3,25
dic.	4,603	4,036	2,422	2,50	3,027	3,25
2011 gen.	4,729	4,090	2,454	2,50	3.068	3,25
feb.	4,736	4,148	2,489	2,50	3,111	3,25
mar.	4,875	4,225	2,535	2,50	3,169	3,25
apr.	4,841	4,295	2,577	2,50	3,222	3,25
mag.	4,756	4,360	2,616	2,50	3,270	3,25
giu.	4,816	4,419	2,652	2,50	3,314	3,25
lug.	5,463	4,539	2,723	2,50	3,404	3,25
ago.	5,271	4,661	2,797	2,50	3,496	3,25
set.	5,746	4,818	2,891	2,50	3,614	3,25
ott.	5,972	4,999	3,000	2,50	3,750	3,25
nov.	7,057	5,239	3,143	3,00	3,929	3,25
dic.	6,812	5,423	3,254	3,00	4,067	4,00
2012 gen.	6,537	5,574	3,344	3,00	4,180	4,00
feb.	5,546	5,546	3,328	3,00	4,160	4,00
mar.	5,049	5,049	3,029	3,00	3,787	4,00
apr.	5,676	5,676	3,405	3,00	4,257	4,00
mag	5,783	5,783	3,470	3,00	4,337	4,00

<sup>(1)</sup> Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7, Indicatore S167005D".

<sup>(2)</sup> II TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

<sup>(3)</sup> Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

<sup>(4)</sup> Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, semprechè l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del Regolamento ISVAP n.21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

<sup>(\*)</sup> Il dato è stato modificato dalla Banca d'Italia con la pubblicazione dei "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziari - Anno XX Numero 24 - 12 Maggio 2010". In particolare il tasso di marzo 2010, nella precedente pubblicazione dei Supplementi al Bollettino Statistico del 13 Aprile 2010, era stato comunicato pari a 3,941. La modifica apportata non influenza la determinazione dei tassi massimi di interesse applicabili

